[PREVIDENZA]

di Lara La Gatta

Accesso al trattamento pensionistico

I requisiti per il 2011 e le regole per il personale a tempo determinato e i dirigenti

IL PERSONALE DEL COMparto scuola è escluso dall'applicazione della finestra mobile prevista dalla legge 122/2010; pertanto, ad esso continua ad applicarsi la previgente normativa, con una sola finestra di uscita che si apre il 1° settembre di ogni anno nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno stesso.

Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 12 dell'8 ottobre scorso con la quale l'Inpdap, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha illustrato le novità introdotte in materia pensionistica dall'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.

«*Nulla è innovato* – leggiamo nella circolare – *in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale del comparto scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*».

In altri termini, per il personale scolastico la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Si tratta di una disciplina speciale correlata evidentemente alla necessità di assicurare la continuità didattica nell'insegnamento.

Per il 2011 per il personale della scuola i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L'ulteriore anno necessario per raggiungere la "quota 96" può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Restano altresì confermati il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (61 anni per le donne che saranno elevati a 65 a partire dal 2012).

I requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2011, ma la pensione e la liquidazione saranno comunque calcolati sulla base della retribuzione del 31 agosto 2011.

Il personale a tempo determinato

La disciplina speciale di cui sopra non si applica però a tutto il personale, interessando esclusivamente i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010 l'Inpdap spiega che al personale scolastico a tempo determinato, considerato che la risoluzione del rapporto di lavoro è predeterminata in fase di assunzione o conferimento dell'incarico e che quindi tale rapporto si esaurisce naturalmente alla scadenza contrattuale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previste per la generalità dei lavoratori. In particolare, l'accesso al pensionamento, di vecchiaia e di anzianità, è riconosciuto decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.

Per quanto riguarda invece il personale incaricato, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di trattamento di quiescenza di cui all'articolo 8 della legge n. 831/1961 che prevede, tra l'altro, il diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di servizio effettivo.

Presentazione delle domande per docenti, educativi e ATA

Fino all'**11 febbraio 2011**, ai sensi della C.M. n. 100 del 29 dicembre 2010, applicativa del D.M. n. 99 del 28 dicembre, il personale docente, educativo e ATA, potrà presentare le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2011, nonché l'eventuale revoca di tali domande.

Lo stesso termine riguarda anche il personale che desidera cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del

Sul nostro sito
è disponibile la modulistica utile per
i casi in cui vale ancora il cartaceo

rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione. purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale ultima richiesta va formulata con unica istanza, nella quale gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 11 febbraio 2011, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare. Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Per presentare la domanda, il **personale di ruolo** deve utilizzare la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Miur (per la procedura telematica si rimanda al *Vademecum* di pag. 54). Eventuali domande già presentate in forma cartacea dovranno necessariamente essere riprodotte con la suddetta modalità.

Per l'utilizzo di questa funzionalità è ovviamente necessario essere registrati per ottenere le credenziali di accesso, ed essere in possesso di una casella di posta istituzionale (*...@istruzione.it*).

Entro la stessa data gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, cancellando, sempre tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

La medesima modalità va utilizzata per la comunicazione dei dati necessari anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell'Amministrazione dal contratto, ai sensi dell'art. 72, commi 7 e 11, della legge 133/2008.

Resta invece invariata rispetto agli anni scorsi la presentazione delle domande per il **personale non di ruolo, compresi gli incaricati di religione e tutto il personale in carico alle scuole della province di Trento e Bolzano e a quelle di Aosta**, che continueranno infatti a presentare l'istanza in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà a inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l'apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo l'11 febbraio e, comunque, non oltre la fine dello stesso mese. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Le domande di trattenimento in servizio dovranno anch'esse essere presentate in forma cartacea.

Domande per i Dirigenti scolastici

Altra fattispecie particolare del comparto Scuola riguarda i Dirigenti scolastici, per i quali la cessazione dal servizio è disciplinata dal CCNL dell'area V della Dirigenza che prevede specifici termini di preavviso (6 mesi) nei casi di dimissioni dal servizio. In particolare, l'art. 12 fissa al **28 febbraio** la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

La presenza di specifici termini contrattuali di preavviso fa sì che ad essi non sia più applicabile l'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

I Dirigenti scolastici dovranno inoltrare direttamente all'Ufficio scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in servizio, utilizzando le consuete modalità (modello cartaceo).

La risoluzione del rapporto di lavoro **compimento del 65° anno di età** avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009. Ricordiamo che il mantenimento in servizio per 2 anni è possibile solo per coloro che non appartengono a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero e non hanno ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione. Restano comunque vigenti le norme speciali per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40 (solo per coloro che erano in servizio al 1° ottobre 1974).

Nel caso infine di **cessazione per recesso** è richiesto il preavviso. L'Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso, gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

LARA LA GATTA *è libera professionista con esperienza pluriennale in giornalismo scolastico, con particolare riguardo agli aspetti pensionistici e previdenziali.*
l.lagatta@sinergiediscuola.it

Abbonamento a.s. 2010/2011

Comprese nell'abbonamento, le chiavi di accesso al sito per scaricare in anticipo i pdf della rivista e gli arretrati, la modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici

Sì sottoscrivo un abbonamento a SINERGIE DI SCUOLA
(barrare l'opzione desiderata)

☐ ▶ **COMPLETO (€ 80,00)** ☐ ▶ **RIDOTTO (€ 50,00)**

DATI

Nominativo

_____

Codice meccanografico scuola

_____

P.IVA / Codice fiscale

_____

Indirizzo

_____

Comune

_____

Cap _____ *Provincia* _____

Telefono _____ *Fax* _____

E-mail

_____

Scelgo di pagare con:

○ versamento su C/C postale
n. 4236598

○ bonifico bancario su IBAN
n. IT 29 K 07601 01000 000004236598

intestato a:

HOMOFABER EDIZIONI SRL

(allegare copia del pagamento - in caso di bonifico, indicare in testa alla causale l'eventuale codice meccanografico per un più facile riconoscimento)

Data _____

Timbro e firma

Sinergie di Scuola

È possibile abbonarsi scegliendo tra due opzioni:

1) **abbonamento completo (80 euro):**
10 numeri annuali, da settembre 2010 a giugno 2011, con invio degli arretrati già pubblicati;

2) **abbonamento ridotto (50 euro):**
6 numeri, da gennaio a giugno 2011, per conoscere la rivista.

L'abbonamento dà diritto in entrambi i casi alle chiavi di accesso al sito, e consente di scaricare in anticipo il pdf dell'ultimo numero e gli arretrati, oltre alla modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici.

Il pagamento, se non effettuato all'atto dell'ordine, potrà avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione della presente cedola.

A scelta,
inviare cedola e copia del pagamento:
- **al fax n. 178-2748090**
- **via email (*abbonamenti@sinergiediscuola.it*)**
- **per posta a: HOMOFABER EDIZIONI SRL**
Via Bagetti, 11
10143 - Torino